



**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio**



**Ministero delle Attività
Produttive**

DEC/RAS/2179/2004

**AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 12
NOVEMBRE 2004, N. 273**

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);

VISTO il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 268 del 15 novembre 2004, recante "Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità Europea";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 12 novembre 2004 n. 273, che prevede che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra presentata dai gestori degli impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge, sia rilasciata dal Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive;

VISTO l'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE che fissa le condizioni e il contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004 che definisce il formato e le modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, nonché le specificazioni di dettaglio sulle informazioni da includere nella stessa;

VISTE le domande di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, pervenute all'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004;

CONSIDERATO che non sono state emanate le disposizioni per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

CONSIDERATO che il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, è all'esame della Commissione europea;

Il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive

DECRETANO

Art. 1

(rilascio della autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 12 novembre 2004 n. 273, a ciascuno dei gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto e' rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
2. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata a ciascuno dei gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, e' univocamente identificata dal rispettivo numero di autorizzazione.
3. Al termine dell'esame del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni di anidride carbonica da parte della Commissione europea, il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive procederanno ad una ricognizione delle autorizzazioni concesse e alla loro eventuale conferma, adeguamento o revoca.

Art. 2

(aggiornamento delle autorizzazioni)

1. I gestori degli impianti elencati in allegato 1 devono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, nel caso di modifiche della natura o del

funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, ovvero di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.

2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate nell'allegato al decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004, è presentata dal gestore dell'impianto all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

Art.3

(disposizioni di monitoraggio)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive emanano le disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
2. Scaduti i 90 (novanta) giorni dall'emanazione delle disposizioni di attuazione di cui al comma precedente i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto devono effettuare il monitoraggio delle emissioni dei gas ad effetto serra secondo le disposizioni di cui al precedente comma;
3. A decorrere dall'1 gennaio 2005, nelle more della scadenza del termine previsto dal comma precedente, i gestori degli impianti effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra attenendosi almeno al livello di approccio 1 della decisione della Commissione C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, tenendo conto di quanto segue:
 - a) laddove i valori indicati in corrispondenza del livello di approccio 1 si discostino da quelli riportati nelle tabelle 4 e 6 della "Guida alla compilazione" del formato per la trasmissione delle informazioni di cui al decreto direttoriale DEC/RAS/1877/2004, devono essere utilizzati quest'ultimi. Le tabelle 4 e 6 della "Guida alla compilazione" sono riportate in allegato 2 al presente decreto di autorizzazione;
 - b) nei casi in cui le linee guida prevedano metodi alternativi per il calcolo delle emissioni, il gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio utilizzando i metodi di calcolo indicati in allegato 3.
 - c) in riferimento all'incertezza massima ammissibile e alle disposizioni di cui al punto 10 dell'allegato 1 della decisione della Commissione C(2004) 130 del 29 gennaio 2004, se l'applicazione della metodologia di monitoraggio di livello 1 non risulta tecnicamente realizzabile nei tempi previsti dal presente comma o comporta dei costi verosimilmente eccessivi, i gestori degli impianti devono mantenerne evidenza documentale ai fini della verifica annuale delle emissioni prevista dall'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE ed applicare la metodologia specifica per la determinazione dei dati relativi all'attività, dei fattori di emissione e dei fattori di ossidazione o di conversione più accurata possibile.

Art.4

(disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive emanano disposizioni per le comunicazioni delle emissioni di gas ad effetto serra, provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. A decorrere dal 2006 i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente secondo le disposizioni di cui al precedente comma;

Art. 5

(restituzione delle quote di emissione di gas serra)

1. A decorrere dal 2006, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, devono restituire quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno civile precedente.

Art. 6

(sospensione dell'autorizzazione)

1. Nel caso in cui l'Autorità nazionale competente accerti che i gestori degli impianti elencati in allegato 1 non effettuino il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, comma 1, e articolo 4, comma 1, l'Autorità stessa dispone la sospensione dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione sospesa può essere ripristinata con successivo provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

28 dicembre 2004

dott. Corrado Clini

F.to

Direttore Generale

Ministero dell'ambiente e tutela del territorio

prof. Sergio Garribba

F.to

Direttore Generale

Ministero delle attività produttive

N. Aut	Gestore	C.F./P.I. Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto					Attività e Fonti ¹	
				Via	Num. Civ.	CAP	Comune	Località		Prov
		F205M	Montesano				Marcellana			
786	Luca Schieppati	SCHLCU64L20 F205M	Centrale Di Compressione Gas Di Tarsia	Contrada Ferramonti	31	87040	Tarsia	Contrada Ferramonti	CS	1; 3; 10
801	Luca Schieppati	SCHLCU64L20 F205M	Centrale Di Compressione Gas Di Messina	Faro Superiore	23	98100	Messina	Faro Superiore	ME	1; 3; 10
811	Luca Schieppati	SCHLCU64L20 F205M	Centrale Di Compressione Gas Di Enna	Contrada Calderari	S.S. 192	94100	Enna	Contrada Calderari	EN	1; 3; 10
861	Luca Schieppati	SCHLCU64L20 F205M	Centrale Di Compressione Gas Di Rimini	Pergola	17	47900	Rimini	Località Vergiano	RN	3; 10
870	Luca Schieppati	SCHLCU64L20 F205M	Centrale Di Compressione Gas Di Masera	Via Paolo Ferraris	S.N.	28855	Masera	Bisate	VB	1; 3; 10
620	Lucchini Piombino S.P.A	01033460492	Stabilimento Di Piombino	Viale Della Resistenza	2	57025	Piombino	Piombino	LI	1; 8; 11; 28; 29; 39; 41
854	Lucchini Piombino S.P.A	01033460492	Stabilimento Di Lecco	Via Arlenico	22	23900	Lecco	Lecco	LC	1; 8
175	Lucchini Sidermeccanica S.P.A.	03293430173	Lucchini Sidermeccanica S.P.A. - Stabilimento Di Lovere	Via G. Paglia,	45	24065	Lovere		BG	1; 8; 11; 39; 40; 42
589	Luigi Lazzareschi	LZZLGU63B13 G491S	Delicarta Divisione Cartiera	Via Di Lucia	9	55016	Porcari	Porcari	LU	75; 80
752	Magneti Marelli Powertrain Spa	08122240016	Combustione	Via Delle Ortensie	15	70026	Modugno	/	BA	1
121	Malpensa Energia Srl	10624440151	Centrale Di Cogenerazione Aeroporto Malpensa	Aeroporto Malpensa 2000	C.P. 203	21010	Ferno	Aeroporto Malpensa	VA	1; 2; 3; 10
261	Marangoni Pneumatici S.P.A.	00125560227	Stabilimento Marangoni Pneumatici S.P.A.	Del Garda	6	38068	Rovereto	Rovereto	TN	1; 6; 12
681	Marangoni Tyre S.P.A.	01684550609	Stabilimento Marangoni Tyre	Anticolana	32	03012	Anagni	Anagni	FR	1; 3; 6; 12
472	Marazzi Gruppo Ceramiche S.P.A.	00611410374	Marazzi Gruppo Ceramiche S.P.A. - Stabilimento Di Fiorano Modenese	Via Ferrari Carazzoli	120	41042	Fiorano Modenese	Fiorano Modenese	MO	60; 62
496	Marazzi Gruppo Ceramiche S.P.A. -	00611410374	Marazzi Gruppo Ceramiche S.P.A. - Stabilimento Di Sassuolo	Via Regina Pacis	39	41049	Sassuolo	Sassuolo	MO	60; 62
301	Marchi Group S.P.A.	02880600248	Stabilimento Di Sarego	Della Favorita	40	36040	Sarego	Monticello Di Fara	VI	75; 80
329	Marchi Group S.P.A.	02880600248	Cartiera Di Villorba	Roma	212	31020	Villorba	Villorba	TV	75; 80
216	Marchi Group Spa	02880600248	Cartiera Di Toscolano	Vespucci	28	25088	Toscolano Maderno	Toscolano	BS	75; 80
289	Marchigroup S.P.A.	02880600248	Cartiera Di Chiampo	Arzignano	38	36072	Chiampo	Chiampo	VI	75; 80
105	Marco Fiorini	FRNMRC74A19 G687G	Cae - Centrale Di Cogenerazione Di Sampierdarena	Lm Canepa	151 R	16100	Genova	Sampierdarena	GE	1; 3
966	Maref Spa	01330800382	Maref Spa - Produzione Refrattari	Borgatti	96	44012	Bondeno		FE	60; 66; 67; 62
642	Maridon Srl	01961040548	Maridon Srl	Via Assisi	104	06033	Cannara	Cannara	PG	60; 62
127	Marino Brambilla	BRMMRN58D0	Ringmill Spa	Adda	23	23015	Dubino	Nuova Olonio	SO	1; 4; 8;